

DE BERTI ■ JACCHIA

De Berti Jacchia Franchini Forlani
studio legale

BLOCKCHAIN E BITCOIN : QUALI OPPORTUNITÀ PER LO SVILUPPO ECONOMICO ?

CRIPTOVALUTE: ASPETTI REGOLATORI

Avv. Gianni Forlani

Milano, 9 aprile 2018

La valuta identifica la moneta avente:

- corso legale : potere liberatorio e solutorio delle obbligazioni pecuniarie
- corso forzoso: impossibilità di essere rifiutata quale mezzo di pagamento



La moneta tradizionale ha 4 caratteristiche:

- mezzo di scambio,
- unità di conto,
- riferimento per i pagamenti dilazionati e, infine,
- riserva di valore.

Criptovaluta:

- Mezzo di scambio : SI
- Unità di conto, riferimento per pagamenti dilazionati, riserva di valore : NO

E' utilizzabile solo su base consensuale, entro i limiti dell'autonomia privata ed è sprovvista di corso legale e di corso forzoso ► inapplicabilità della disciplina civilistica in tema di obbligazioni pecuniarie

Direttiva 2009/110/CE :

la moneta elettronica è : «un valore monetario rappresentato da un credito nei confronti dell'emittente che sia memorizzato su un dispositivo elettronico, emesso previa ricezione di fondi di valore non inferiore al valore emesso e accettato come mezzo di pagamento da soggetti diversi dall'emittente»

(es.: carte di pagamento di tipo prepagato)

Autorità bancaria europea, «Opinion on Virtual Currencies», 4 luglio 2014:

“rappresentazioni digitali di valore che non sono emesse da una banca centrale o autorità pubblica né sono necessariamente collegate ad una valuta avente corso legale, ma che vengono utilizzate da una persona fisica o giuridica come mezzo di scambio e che possono essere trasferite, archiviate e negoziate elettronicamente.”

CARATTERISTICHE

DE BERTI • JACCHIA

De Berti Jacchia Franchini Fortani
studio legale

- Create da emittente privato
- Non fisicamente detenute, ma movimentate attraverso un conto personalizzato, il «portafoglio elettronico»
- I titolari dei portafogli elettronici spesso sono anonimi
- I soggetti coinvolti nelle transazioni spesso sono anonimi

PROFILI DI RISCHIO

DE BERTI • JACCHIA

De Berti Jacchia Franchini Fortani
studio legale

- Carenza di informazioni relative al funzionamento, i costi, il valore di ciascun tipo di valuta virtuale
- Elevata volatilità del valore
- Assenza di tutela contrattuale delle transazioni
- Assenza di tutela delle somme depositate sulle piattaforme di scambio
- Rischio di utilizzo per finalità criminali

Banca d'Italia, gennaio 2015, «Avvertenza sull'utilizzo delle cosiddette valute virtuali»:

«Non vi sono dati affidabili sulle valute virtuali. Si stima che esse siano oltre 400 nel mondo. Molte di queste valute virtuali hanno smesso di operare poco dopo essere state lanciate, con rilevanti perdite per gli utilizzatori. L'acquisto, il possesso o lo scambio di valute virtuali possono comportare rischi significativi, soprattutto per coloro che ne fanno uso senza disporre di un'adeguata conoscenza del fenomeno e consapevolezza dei rischi connessi. [...]»

D. lgs. n. 90, 25 maggio 2017

- attuazione della direttiva europea UE 2015/849, relativa alla prevenzione dell'uso del sistema finanziario a scopo di riciclaggio dei proventi di attività criminose e di finanziamento del terrorismo
- attuazione del Regolamento UE n. 2015/847 riguardante i dati informativi che accompagnano i trasferimenti di fondi.

Modifica del D. lgs. n. 231 del 21 novembre 2007:

Articolo 1, comma 2, lettera ff) : per «prestatore di servizi relativi all'utilizzo di valuta virtuale», si intende :

“ogni persona fisica o giuridica che fornisce a terzi, a titolo professionale, servizi funzionali all'utilizzo, allo scambio, alla conservazione di valuta virtuale e alla loro conversione da ovvero in valute aventi corso legale”

Modifica del D. lgs. n. 231 del 21 novembre 2007:

Articolo 1, comma 2, lettera qq) : per «valuta virtuale» si intende :

“una rappresentazione digitale di valore, non emessa da una banca centrale o da un’autorità pubblica, non necessariamente collegata a una valuta avente corso legale, utilizzata come mezzo di scambio per l’acquisto di beni e servizi e trasferita, archiviata e negoziata elettronicamente”

Articolo 3, comma 5, lettera i) D. lgs. n. 90, del 25 maggio 2017

Rientrano nella categoria di «altri operatori non finanziari» :

[...]

i prestatori di servizi relativi all'utilizzo di valuta virtuale, limitatamente allo svolgimento dell'attività di conversione di valute virtuali da ovvero in valute aventi corso forzoso.

Tale inquadramento comporta l'obbligo per i prestatori di servizi relativi all'utilizzo di valute virtuali di rispettare le norme anti-riciclaggio, quali ad esempio:

- Adeguata verifica della clientela;
- Obbligo di conservazione e di segnalazione delle operazioni sospette

Articolo 8, comma 1, D. lgs. n. 90, 25 maggio 2017

Al decreto legislativo n. 141 del 13 agosto 2010, (Attuazione della direttiva 2008/48/CE relativa ai contratti di credito ai consumatori, nonché modifiche del titolo VI del testo unico bancario (decreto legislativo n. 385 del 1993) in merito alla disciplina dei soggetti operanti nel settore finanziario, degli agenti in attività finanziaria e dei mediatori creditizi), all'articolo 17-bis, dopo il comma 8, sono aggiunti i seguenti commi :

8-bis. Le previsioni di cui al presente articolo si applicano, altresì, ai prestatori di servizi relativi all'utilizzo di valuta virtuale, tenuti, in forza della presente disposizione, all'iscrizione in una sezione speciale del registro di cui al comma 1.

Articolo 17-bis, comma 1, D. lgs n. 141 del 13 agosto 2010:

L'esercizio professionale nei confronti del pubblico dell'attività di cambiavalute, anche su base stagionale, consistente nella negoziazione a pronti di mezzi di pagamento in valuta, è riservato ai soggetti iscritti in un apposito registro tenuto dall'Organismo previsto dall'articolo 128-undecies del decreto legislativo n. 385 del 1 settembre 1993

Art. 128-undecies del decreto legislativo n. 385 del 1 settembre 1993

1. È istituito un Organismo, avente personalità giuridica di diritto privato, con autonomia organizzativa, statutaria e finanziaria competente per la gestione degli elenchi degli agenti in attività finanziaria e dei mediatori creditizi. L'Organismo è dotato dei poteri sanzionatori necessari per lo svolgimento di tali compiti.

[...]

3. L'Organismo provvede all'iscrizione negli elenchi di cui all'articolo 128-quater, comma 2, e all'articolo 128-sexies, comma 2, previa verifica dei requisiti previsti, e svolge ogni altra attività necessaria per la loro gestione; determina e riscuote i contributi e le altre somme dovute per l'iscrizione negli elenchi; svolge gli altri compiti previsti dalla legge.

4. L'Organismo verifica il rispetto da parte degli agenti in attività finanziaria e dei mediatori creditizi della disciplina cui essi sono sottoposti; per lo svolgimento dei propri compiti, l'Organismo può effettuare ispezioni e può chiedere la comunicazione di dati e notizie e la trasmissione di atti e documenti, fissando i relativi termini.

Articolo 8, comma 1, D. lgs. n. 90, 25 maggio 2017

Al decreto legislativo n. 141 del 13 agosto 2010, come modificato dal decreto legislativo n. 218 del 14 dicembre 2010 e dal decreto legislativo n. 169 del 19 settembre 2012, all'articolo 17-bis, dopo il comma 8, sono aggiunti i seguenti commi :

8-ter. *Ai fini dell'efficiente popolamento della sezione speciale di cui al comma 8-bis, con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze sono stabilite le modalità e la tempistica con cui i prestatori di servizi relativi all'utilizzo di valuta virtuale sono tenuti a comunicare al Ministero dell'economia e delle finanze la propria operatività sul territorio nazionale. La comunicazione costituisce condizione essenziale per l'esercizio legale dell'attività da parte dei suddetti prestatori. Con il decreto di cui al presente comma sono stabilite forme di cooperazione tra il Ministero dell'economia e delle finanze e le forze di polizia, idonee ad interdire l'erogazione dei servizi relativi all'utilizzo di valuta virtuale da parte dei prestatori che non ottemperino all'obbligo di comunicazione.*

Decreto Ministeriale posto in consultazione pubblica in data 31 gennaio 2018:

Art. 3: A far data dall'entrata in vigore del presente decreto e fino al [primo luglio 2018], chiunque è interessato a svolgere sul territorio della Repubblica italiana l'attività di prestatore di servizi relativi all'utilizzo di valuta virtuale è tenuto a darne comunicazione al Ministero dell'Economia e delle Finanze.

I prestatori di servizi già operativi alla data di entrata in vigore del presente decreto effettuano la comunicazione entro 60 giorni dalla predetta data.

La comunicazione va fatta a mezzo PEC. Si tratta di un modulo, allegato al decreto, che va compilato e sottoscritto con firma qualificata o digitale.

Nel caso il prestatore di servizi sia persona giuridica, il formulario è sottoscritto digitalmente dal legale rappresentante.

Alla comunicazione è allegata copia del documento di identificazione del firmatario.

L'OAM avvia la gestione della sezione speciale del registro entro 60 giorni dallo scadere del termine dei 60 giorni a partire dall'entrata in vigore del presente decreto per il completamento dell'attività di primo censimento dei soggetti operanti sul mercato.

Decreto Ministeriale posto in consultazione pubblica in data 31 gennaio 2018:

Art. 4: Il Ministero dell'economia e delle Finanze verifica la corretta compilazione del formulario, la validità dei documenti allegati e della firma elettronica qualificata o digitale, nonché il rispetto dei termini di presentazione.

In caso di comunicazione incompleta o di necessità di integrazione della documentazione, il Ministero sospende, per una sola volta, i termini di presentazione e provvede a darne comunicazione tempestiva per PEC all'interessato. Questo ultimo deve fornire, con le stesse modalità di trasmissione, le integrazioni richieste, entro 10 giorni dal ricevimento dell'avviso.

Decorso tale termine senza che l'interessato abbia provveduto, il Ministero considera la comunicazione come non pervenuta.

Decreto Ministeriale posto in consultazione pubblica in data 31 gennaio 2018:

Art. 5: 1. A decorrere dalla data di entrata in vigore del presente decreto e fino alla scadenza dei termini di cui all'articolo 3, il Ministero dell'economia e delle finanze inoltra tempestivamente alla Guardia di finanza i dati e le informazioni inerenti i prestatori di 31 gennaio servizi relativi all'utilizzo di valuta virtuale, ivi compresi quelli relativi ai soggetti la cui comunicazione non sia stata integrata con le modalità e nei termini di cui all'articolo 4, comma 2.

2. Il Ministero dell'economia e delle finanze garantisce che i dati e le informazioni di cui al comma 1 siano resi tempestivamente disponibili alla Polizia postale e delle comunicazioni che, nell'esercizio dei poteri inerenti le sue attribuzioni, ne faccia richiesta a supporto di eventuali attività di indagine riconducibili al contrasto del riciclaggio e del finanziamento del terrorismo.

Avv. GIANNI FORLANI

g.forlani@dejalex.com

www.dejalex.com

20121 Milano

Via San Paolo 7

tel. 02 7255 428

Fax 02 72554 500

20121 MILANO

Via San Paolo, 7

tel. + 39 02 72554.1

fax +39 02 72554.500

milan@dejalex.com

00198 ROMA

Via Vincenzo Bellini, 24

tel. + 39 06 809154.1

fax +39 06 809154.44

rome@dejalex.com

1170 BRUXELLES

Chaussée de La Hulpe 187

tel. + 32 2 645 5670

fax +39 2 742 0138

bruxelles@dejalex.com

115114 MOSCOW

Ulitsa Letnikovskaya, 10

tel. + 7 495 792 54 92

fax +7 495 792 54 93

moscow@dejalex.com

DE BERTI ■ JACCHIA

De Berti Jacchia Franchini Forlani
studio legale



MILANO

ROMA

BRUXELLES

MOSCA

www.dejalex.com